

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 maggio 2023, presso la Sede di Confindustria Vicenza si sono riuniti:

la Società Burgo Group S.p.A. – anche in rappresentanza delle sue società italiane controllate quali, Mosaico, Burgo Distribuzione, Burgo Energia - di seguito anche “l’Azienda” e/o “il Gruppo” rappresentata da Pietro Giovanni Giliberto, Francesco Maiorani e Marco Dal Zotto, assistita da Confindustria Vicenza, nella persona di Andrea Crisci,

le Organizzazioni Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL CARTA e CHIMICI, nelle persone di Giulia Guida, Paolo Gallo, Roberta Musu, Enzo Valente, Gian Luca Carrega, Pasquale Legnante, Luca Mian,

le Organizzazioni Territoriali di Categoria e i delegati l’Esecutivo Sindacale di Gruppo - di seguito anche “il Sindacato”,

congiuntamente di seguito anche “le Parti”.

Premesso che:

- in data 09/01/2013 le Parti hanno sottoscritto un Accordo che prevede, a livello di unità produttiva, la definizione (entro il mese di febbraio 2013) di intese vertenti l’istituto della reperibilità;
- nell’ambito del predetto accordo, le Parti hanno inoltre precisato che in assenza di intese verrà attivata la procedura prevista dal C.C.N.L. (attualmente contemplata nell’art. 46 – Capitolo Sesto – Retribuzione, Stipendi e Salari), e sarà quindi convocato (per i siti di interesse) il tavolo negoziale con i soggetti stipulanti il C.C.N.L. stesso;
- in data 09/04/2010 le Parti hanno siglato un Accordo di Gruppo che disciplina, in deroga all’art. 17 D. Lgs 66/2003, la materia del riposo giornaliero;
- in data 11/06/2013 le Parti hanno sottoscritto un Accordo concernente l’istituto della reperibilità, valevole in tutti gli stabilimenti del Gruppo;
- in coerenza con l’Accordo sulle Relazioni Industriali di Gruppo del 27/09/2022, tale argomento è stato oggetto di ampia e articolata discussione attraverso l’attivazione di una commissione bilaterale che, in un’ottica partecipativa, ha analizzato gli aspetti normativi ed organizzativi dell’istituto della Reperibilità;

tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

REPERIBILITA'

La reperibilità è un istituto riconosciuto dal C.C.N.L. e dalle norme di Legge, con il quale si viene a costituire in capo al lavoratore individuato dalla Direzione Aziendale, una obbligazione contrattuale consistente nel rimanere a disposizione dell’organizzazione aziendale per un arco temporale

predefinito, al fine di poter rispondere prontamente a necessità tecniche, fornendo un tipo di intervento specialistico al di fuori del normale orario lavorativo.

Durante il periodo di svolgimento del servizio di reperibilità il lavoratore, qualora richiamato dopo il termine dell'orario lavorativo standard, si rende disponibile ad intervenire prontamente sul luogo di lavoro al fine di risolvere problematiche tecniche non prevedibili, operandosi attivamente per il ripristino dei servizi essenziali e/o il ripristino della funzionalità degli impianti.

Il servizio di reperibilità rientra altresì nel novero delle pertinenze tipiche delle funzioni apicali di stabilimento, del personale di manutenzione e, qualora necessario, anche del personale di centrale turbo gas.

La scelta del personale da inserire nelle squadre di reperibilità e la frequenza dei turni di rotazione delle stesse verrà effettuata dall'Azienda in relazione ai fabbisogni di quest'ultima e in funzione delle competenze tecnico-professionali dei lavoratori.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento quanto prima possibile.

Il servizio di reperibilità ha una durata massima di sette giorni consecutivi e, salvo diverse pattuizioni a livello locale, decorre dalle ore 17,00 del lunedì e termina alle ore 17,00 del lunedì successivo.

Tra un ciclo di reperibilità ed il successivo dovrà essere garantito al lavoratore reperibile un periodo di discontinuità (intervallo temporale) di durata non inferiore a quella del ciclo precedente.

Il lavoratore reperibile ha diritto a percepire una speciale indennità, che si aggiunge alla normale retribuzione mensile. Normalmente, i turni di rotazione dovranno essere organizzati con una frequenza di almeno 1 settimana di reperibilità ogni 4. Frequenze inferiori potranno essere adottate per brevi periodi o, comunque, in caso di insufficienti competenze tecnico-professionali che non ne consentano l'ampliamento.

La definizione della struttura organizzativa della reperibilità, ivi compresa l'eventuale presenza nel week end e nei giorni festivi infrasettimanali del personale interessato, viene demandata alla Funzione Risorse Umane unitamente alle Direzioni di Stabilimento, sulla base delle esigenze tecnico produttive e manutentive del sito.

RIPOSO GIORNALIERO

Le Parti convengono sulla necessità di far osservare un riposo minimo giornaliero di almeno otto ore, secondo quanto previsto dall'Accordo di Gruppo del 09/04/2010, al personale reperibile chiamato ad effettuare prestazioni/interventi al di fuori del normale orario di lavoro durante le fasce notturne.

Per le prestazioni lavorative che terminano tra le ore 24.00 e le ore 5.00 il lavoratore avrà diritto ad un riposo fisiologico di almeno 8 ore che decorrerà dalla conclusione dell'ultimo intervento effettuato (esempio: *intervento dalle ore 23.00 alle ore 02.00; riposo dalle ore 02.00 alle ore 10.00*).

Le ore di intervento fuori orario prestate dopo le 24.00 vengono sommate, a completamento delle 8 ore giornaliere previste, a quelle ordinarie effettuate successivamente (esempio: *intervento dalle ore*

23.00 alle ore 02.00; riposo dalle ore 02.00 alle ore 10.00. Attività lavorativa ordinaria dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00).

In caso di più interventi nella stessa notte, ad ogni intervento verrà corrisposta la maggiorazione prevista dal C.C.N.L. e la sommatoria delle ore notturne lavorate verrà sottratta dal quantitativo di ore diurne previste per la giornata standard.

Qualora la somma delle ore di intervento notturne e delle ore di prestazione residuale dovuta ed effettuata dopo il riposo fisiologico non permettessero, al termine della giornata lavorativa, il raggiungimento delle 8 ore complessive previste, le eventuali ore mancanti verranno coperte in prima istanza da permessi retribuiti aziendali (per un quantitativo massimo di 2 ore) e, per l'eventuale parte rimanente, dagli istituti contrattuali disponibili.

Resta inteso che tali permessi aziendali non saranno riconosciuti nel caso in cui il lavoratore chieda autorizzazione al proprio responsabile di non rientrare al lavoro utilizzando le proprie spettanze individuali.

Per quanto ovvio, si specifica che il riposo fisiologico va rispettato laddove, nella giornata in cui ha termine lo stesso, fosse prevista una prestazione lavorativa.

Pertanto, se un intervento dovesse essere eseguito, ad esempio, dalle ore 22.00 di venerdì alle 03.00 di sabato, verrà meno la condizione di trattare le ore prestate nella fascia notturna con la modalità compensativa indicata nei paragrafi precedenti. Ne consegue che in tale fattispecie l'intera prestazione ricadrà nel campo di applicazione dello straordinario.

PARTE ECONOMICA

Personale reperibile non forfettizzato

A tali lavoratori, appartenenti al sistema di reperibilità e di pronto intervento operativo, saranno riconosciuti i seguenti trattamenti retributivi:

a) Indennità settimanale di Reperibilità

Per il servizio di reperibilità verrà riconosciuto un gettone settimanale il cui importo sarà definito come di seguito specificato:

- **A partire dal 1° giugno 2023** viene riconosciuto l'aumento del 25% dell'attuale importo del gettone di reperibilità settimanale (voce 1131) fino ad un massimo di euro 150,00 lordi/settimana;
- **A partire dal 1° gennaio 2025** l'importo del gettone settimanale (voce 1131) verrà riallineato a euro 150,00/settimana per tutti gli stabilimenti (fatto salvo trattamenti di miglior favore in essere).

L'importo sopra indicato si intende onnicomprensivo di ogni riflesso sulla retribuzione contrattuale e di legge diretta, indiretta e differita e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale che è in affiancamento ad un reperibile per completare la propria preparazione tecnica in vista di una prestazione autonoma del servizio, il gettone sopra citato verrà corrisposto nella misura del 50%.

Qualora il periodo settimanale sia a cavallo di due mesi, l'indennità verrà erogata con la retribuzione del mese in cui si conclude il periodo settimanale.

I trattamenti retributivi riconosciuti in relazione alla reperibilità decadono automaticamente al venir meno delle ragioni che vincolano il singolo soggetto all'osservanza del servizio stesso.

b) Interventi di personale coinvolto in squadre di reperibilità

Per intervento si intende una prestazione lavorativa non collegata al normale orario di lavoro da effettuarsi a seguito di chiamata da parte del personale preposto.

Le prestazioni effettuate tra le ore 24.00 e le ore 05.00 verranno remunerate in regime ordinario e saranno maggiorate in ragione delle percentuali previste dal C.C.N.L. per il lavoro notturno.

Le prestazioni rese prima delle 24.00 verranno remunerate in regime di straordinario (secondo le percentuali previste dal C.C.N.L.).

In caso di chiamata che comporti l'inizio della prestazione tra le ore 22.00 e le ore 05.00 verrà riconosciuto l'importo di € 7,00 a titolo di buono carburante.

Nel caso in cui l'azienda verifichi che l'importo corrisposto a titolo di buono carburante vada soggetto a ritenute previdenziali/fiscali, in sostituzione l'azienda corrisponderà (sempre per la medesima fattispecie) la cifra lorda di € 10,00. Tale importo si riterrà onnicomprensivo di ogni riflesso sulla retribuzione contrattuale e di legge diretta, indiretta e differita e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene gli interventi effettuati in prossimità dell'inizio dell'orario di lavoro giornaliero, questi verranno trattati in regime straordinario.

D'innanzi ad alcune tipologie di intervento quali ad esempio quelli che si concludono in prossimità dell'inizio dell'orario di lavoro, oppure gli interventi di breve durata richiesti a ridosso dell'inizio dell'orario giornaliero di lavoro, l'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative, favorirà l'eventuale richiesta del lavoratore di proseguire l'attività lavorativa, al fine di completare le 8 ore previste per la giornata (anticipando l'orario standard di uscita).

Nel caso di intervento manutentivo, in ragione della complessità dello stesso, potranno essere richiamate in servizio un numero di risorse maggiore a quello previsto.

In tal caso, a coloro che, al di fuori del proprio turno settimanale di reperibilità, effettuano interventi a supporto di colleghi reperibili, verrà riconosciuto l'equivalente di un settimo del gettone settimanale di reperibilità per singola giornata di intervento.

c) Premio aggiuntivo reperibilità

Nel caso in cui durante la settimana di reperibilità si dovessero effettuare più di tre interventi fuori orario (con chiamata da casa), al lavoratore reperibile verrà riconosciuto un premio aggiuntivo il cui valore sarà percentualmente rapportato all'importo dell'indennità di reperibilità settimanale.

Il Premio Aggiuntivo sarà determinato in base alla seguente tabella:

- 20% in caso di quattro interventi nella stessa settimana;
- 30% in caso di cinque interventi nella stessa settimana;
- 45% in caso di sei interventi nella stessa settimana;
- 60% in caso di un numero di interventi superiore a sei nella stessa settimana.

Esempio:

Indennità di reperibilità settimanale pari a € 150,00

N° 5 interventi fuori orario effettuati durante la settimana di reperibilità

€ 150,00 x 30% = € 45,00 Premio aggiuntivo reperibilità

Gli importi suindicati si intendono omnicomprensivi di ogni riflesso sulla retribuzione contrattuale e di legge diretta, indiretta e differita e non utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Personale reperibile di livello A, AS, Quadro e forfettizzati

I trattamenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente accordo non verranno erogati ai lavoratori beneficiari di superminimi e/o emolumenti individuali comprensivi della remunerazione forfettaria di prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro ivi comprese le prestazioni in reperibilità.

Pertanto, per il personale inserito nelle squadre di reperibilità appartenente a tali tipologie, è prevista, in luogo dell'indennità settimanale, una "**indennità di reperibilità**" inserita nella retribuzione lorda strutturale.

In funzione della ciclicità, il valore tale indennità verrà riparametrato sulla base della tabella sottostante:

Livello	rotazione ogni 2-3 settimane	rotazione ogni 4-5 settimane	rotazione ogni 6-7 settimane	rotazione oltre 7 settimane
Quadro	340,00	260,00	210,00	155,00
Cat.AS	320,00	245,00	200,00	145,00
Cat.A	300,00	230,00	190,00	135,00
Cat.B1	270,00	210,00	165,00	120,00
Cat.B2	250,00	195,00	155,00	110,00

Resta inteso che la ciclicità di cui sopra è da intendersi come organizzazione strutturale e non legata ad eventi improvvisi e temporanei.

Inoltre, alla medesima categoria di lavoratori verrà esteso il buono carburante di 7 euro per gli interventi il cui inizio della prestazione avvenga nella fascia oraria 22.00 – 05.00.

Nel caso in cui l'azienda verifichi che l'importo corrisposto a titolo di buono carburante vada soggetto a ritenute previdenziali/fiscali, in sostituzione l'azienda corrisponderà (sempre per la medesima fattispecie) la cifra lorda di € 10,00. Tale importo si riterrà onnicomprensivo di ogni riflesso sulla retribuzione contrattuale e di legge diretta, indiretta e differita e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

I trattamenti retributivi previsti dal presente paragrafo sostituiscono quelli eventualmente riconosciuti per lo stesso titolo dall'Azienda tramite lettera "ad personam" che pertanto dovrà essere riformulata.

Clausole transitorie e finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che la regolamentazione concernente la reperibilità e i riposi fisiologici sarà applicata e diverrà pertanto esigibile in tutti gli stabilimenti del Gruppo e convengono, inoltre, che l'istituto della reperibilità e la sua regolamentazione così come sopra normata, definita a seguito di una complessa ed unica trattativa negoziale che ha portato ad un accordo per gli argomenti reperibilità, flessibilità, smart working, premio di risultato, debba impegnare tutti i destinatari della presente trattativa ad una concreta e fattiva disponibilità volta al mantenimento in efficienza degli impianti e del flusso produttivo, obiettivo comune per la competitività economica ed industriale del Gruppo.

Tale accordo abroga e sostituisce, con pari decorrenza, l'accordo sindacale sulla reperibilità di gruppo del 11/06/2013 nonché eventuali prassi esistenti alla data di sottoscrizione del presente accordo (fatto salvo i trattamenti di miglior favore attualmente esistenti sull'importo della indennità settimanale di reperibilità così come specificato al punto a) della presente intesa).

Decorrenza e durata.

Il presente accordo decorre dal 1° Giugno 2023. La parte economica potrà essere discussa non prima di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda

[Handwritten signatures for Azienda]

OO.SS Nazionali

[Handwritten signatures for OO.SS Nazionali]
Roberto Petrucci

OO.SS Territoriali

[Handwritten signatures for OO.SS Territoriali]
Componenti l'Esecutivo

Confindustria Vicenza

[Handwritten signature for Confindustria Vicenza]

[Handwritten signatures for Confindustria Vicenza]
Francesca
BM

[Handwritten signatures for OO.SS Nazionali and OO.SS Territoriali]

[Handwritten signature]

